

## REGOLAMENTO (CE) N. 3382/93 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di birre di malto, originarie di Malta (1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1) prevede, in uno scambio di lettere allegato al suddetto protocollo, che le birre di malto del codice NC 2203 00, originarie di Malta, beneficino all'importazione nella Comunità di un'esenzione doganale nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 ettolitri; che occorre quindi aprire il contingente tariffario in oggetto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere all'apertura di

contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, il dazio doganale all'importazione nella Comunità delle birre di malto originarie di Malta è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in hl)	Dazio contingente (in %)
09.1451	2203 00	Birre di malto	5 000	esenzione

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale

include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

(1) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2.